

Allegato "B" del n. 14391/7623 di rep.

STATUTO SOCIALE DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

La Società è denominata

"Falck Renewables S.p.A."

CLAUSOLA TRANSITORIA nel caso in cui la società Falck S.p.A., con codice fiscale 00917490153, cessi di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel caso per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale "Renpow S.p.A.", e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:

"Art. 1 Denominazione

La Società è denominata **"Renpow S.p.A."**

Il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

La Società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 3 Domicilio dei soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante dal Libro Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Art. 5 Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre società italiane ed estere;
- b) il coordinamento e la prestazione di servizi di natura finanziaria, tecnica e amministrativa a favore delle società controllate, collegate e partecipate, e della società controllante e da questa controllate, partecipate o a queste collegate;
- c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di società italiane e straniere;
- d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;
- e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento;
- f) la concessione di finanziamenti a società controllate e collegate, oppure alla società controllante e sue controllate e collegate;
- g) la concessione di garanzie reali o personali, alle società di cui al punto b);

h) il compimento di ogni altra operazione mobiliare o immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 291.413.891,00 (duecentonovantunomilioni-quattrocentotredicimilaottocentonovantuno/00), diviso in n. 291.413.891 (duecentonovantunomilioni-quattrocentotredicimilaottocentonovantuno) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna.

Art. 7 Aumento di capitale

Il capitale può essere aumentato, con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni di altre categorie diverse, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4° Cod. Civ..

Art. 8 Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 9 Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 10 Riduzione del capitale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice civile, anche mediante assegnazioni a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

Art. 11 Emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari

Il Consiglio di Amministrazione può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Art. 12 Assemblee

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.
Essa può essere convocata anche fuori del comune ove è stabilita la sede sociale, purché in Italia.

Art. 13 Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "il Sole 24 Ore" ovvero "il Corriere della Sera" ovvero "Milano Finanza" ovvero "l'Avvenire", nel rispetto dei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente; nello stesso avviso potrà essere previsto il giorno per l'adunanza di seconda ed eventualmente di terza convocazione, qualora le precedenti andassero deserte.

L'avviso di convocazione dovrà infine contenere i riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti.

Art. 14 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 15 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente; in caso di loro assenza o rinuncia l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli Azionisti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non Socio, designato dall'Assemblea e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti ed i Sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio designato dallo stesso Presidente.

Art. 16 Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, nonché sulle autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

Le nomine alle cariche sociali sono regolate dalle disposizioni che seguono.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni legittimato al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto

dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Art. 18 Divieto di concorrenza

L'Assemblea delibera in merito al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 19 Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente o, in caso di suo impedimento, un Vice Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. Per la validità della costituzione del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed esse si fanno constatare da verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio, su decisione autonoma e insindacabile del suo Presidente da precisarsi nella relativa lettera di convocazione di cui al precedente primo comma del presente articolo, può riunirsi anche in audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di essere compiutamente informati e di esprimere il proprio voto.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, l'origine, i termini e la portata; se si tratta di un Consigliere Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio. Nei casi ora indicati la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. I Consiglieri Delegati e/o il Comitato Esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale e con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; inoltre, negli stessi termini e con le medesime modalità, riferiscono

sull'attuazione di operazioni in cui hanno un potenziale conflitto di interesse o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio può deliberare, ai sensi di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Le operazioni con parti correlate vengono approvate secondo quanto prescritto dalle relative procedure adottate dalla Società, con facoltà di attivare le procedure in deroga ivi previste e disciplinate per i casi di urgenza anche collegata a situazioni di crisi aziendale.

Art. 21 Remunerazione

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli amministratori membri di comitati interni, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 22 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano disgiuntamente fra loro al Presidente e, nei limiti dei rispettivi mandati, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Delegati.

Art. 23 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o società operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività attinenti a quelle esercitate dalla Società sia direttamente che tramite società controllate.

Art. 24 - Collegio sindacale

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in

modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo non scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.

Art. 25

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Art. 26 Revisione legale dei conti

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione iscritta nell'apposito registro e determina il corrispettivo alla stessa dovuto per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La durata ed il rinnovo dell'incarico sono disciplinati dalle norme di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 27 Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge gli Amministratori devono redigere il bilancio e la relazione sulla gestione che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea da convocare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ricorrendo le condizioni di legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28 Destinazione degli utili

Gli utili, dopo l'accantonamento di somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino al limite di cui all'art. 2430 del Codice Civile, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi che essi vengano in tutto o in parte destinati diversamente.

Art. 29 Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio ed a decorrere dal giorno che viene fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno della loro esigibilità, si considerano prescritti a favore della Società.

RECESSO

Art. 30 Diritto di recesso e criteri di liquidazione

È espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la Società avrà azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la Società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali risultanti dall'ultimo budget annuale approvato, nonché del valore di mercato delle azioni.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a.r. inviata dal socio recedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 2437 bis ultimo comma Codice Civile.

SCIoglimento

Art. 31 Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.

F.to Enrico Ottaviano Falck


F.to Carlo Marchetti notaio

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.</p> <p>Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della</p>	<p>Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.</p> <p>Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della</p>

A handwritten signature is visible on the right side of the page. Below it is a circular stamp containing the text 'SOCIETA' PER AZIONI' and 'SOCIETA' PER AZIONI' around a central emblem.

<p>presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Ogni legittimato al voto può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.</p> <p>Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del</p>	<p>presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Ogni legittimato al voto può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.</p> <p>Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del</p>
---	---

<p>presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere</p>	<p>presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere</p>
---	---



Handwritten signature

<p>riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.</p> <p>Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p>	<p>riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi..</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.</p> <p>Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p>
--	--